

Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — Kazembe Musonda/Consiglio**(Causa T-95/20)**

(2020/C 129/07)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell'allegato II della decisione 2010/788/PESC;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;
- constatare l'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, inclusa la violazione dell'obbligo di motivazione che consente di giustificare le misure e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, nonché la violazione del diritto di essere ascoltato.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo nella Repubblica democratica del Congo.
3. Terzo motivo, relativo alla violazione del diritto alla vita privata, della presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità.
4. Quarto motivo, riguardante l'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30), e dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1). Al riguardo, il ricorrente sostiene che il criterio giuridico definito in tali articoli, su cui si basa l'inserimento del suo nome negli elenchi di cui trattasi, viola il principio di prevedibilità degli atti dell'Unione e il principio di proporzionalità, in quanto conferisce al Consiglio un potere discrezionale arbitrario.